



COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER
L'ATTUAZIONE
DEI REFERENDUM CONSULTIVI
COMUNALI

CRONOLOGIA DEGLI ATTI			
<i>Oggetto</i>	<i>organo</i>	<i>numero</i>	<i>data</i>
ADOZIONE	C.C.	29	02/07/1998

INDICE

TITOLO I	PRINCIPI GENERALI
Art. 1	Finalità e contenuti
Art. 2	Istituti di consultazione popolare
TITOLO II	REFERENDUM CONSULTIVO – NORME GENERALI
Art. 3	Finalità
Art. 4	Referendum ammesso – Data di effettuazione
Art. 5	Iniziativa referendaria
Art. 6	Commissioni dei Garanti
Art. 7	Iniziativa del consiglio comunale
Art. 8	Iniziativa dei cittadini
TITOLO III	LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE
Art. 9	Norme generali
Art. 10	Indizione dei referendum
Art. 11	Chiusura delle operazioni referendarie
TITOLO IV	ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E SCRUTINIO
Art. 12	Organizzazione
Art. 13	I certificati elettorali
Art. 14	L'ufficio di Sezione
Art. 15	Organizzazione ed orario delle operazioni
Art. 16	Determinazione dei risultati del referendum
TITOLO V	LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM
Art. 17	Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti
Art. 18	Altre forme di propaganda - Divieti
TITOLO VI	ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM
Art. 19	Provvedimenti del consiglio comunale
Art. 20	Informazione dei cittadini
TITOLO VII	DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21	Disciplina del procedimento referendario
Art. 22	Scheda per il referendum
Art. 23	Entrata in vigore

Titolo I

Principi generali

Art. 1

Finalità e contenuti

Il presente regolamento determina, in attuazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n.142 e dello Statuto Comunale, le misure organizzative per le richieste di indizione di referendum consultivi comunali e del loro svolgimento, disciplinandone i tempi e i modi.

Il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma deve essere perseguito dall'amministrazione e dall'organizzazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito di aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto di consultazione popolare.

Ai fini dell'interpretazione delle norme regolamentari si fa riferimento all'art. 12 delle "disposizioni sulla legge in generale" del vigente codice civile.

Art. 2

Istituti di consultazione popolare

In conformità a quanto stabilito dallo statuto la consultazione dei cittadini, relativa all'amministrazione del Comune, è assicurata dall'istituto del referendum consultivo.

Titolo II

Referendum Consultivo - Norme generali

Art. 3

Finalità

Il referendum consultivo è l'istituto di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.

Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza comunale con esclusione di materie riguardanti tributi locali e tariffe.

I quesiti referendari devono soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità, omogeneità ed univocità, nel rispetto degli interessi generali della comunità.

Art. 4

Referendum ammesso - Data di effettuazione

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente nei periodi sotto indicati:

- da marzo a giugno
- da settembre a novembre;

purchè non in coincidenza con altre operazioni di voto.

2. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione dei Garanti, almeno quaranta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.

3. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

Art. 5

Iniziativa referendaria

Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco:

- per iniziativa dello stesso Consiglio Comunale a seguito di sua deliberazione;
- per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale.

Le modalità per l'esercizio dell'attività referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

Art. 6

Commissione dei Garanti

Il Consiglio Comunale elegge la Commissione dei Garanti, composta da 5 membri, la quale è competente all'espletamento di tutta la procedura referendaria.

In particolare, la Commissione deve:

- vigilare sulla regolarità dello svolgimento della procedura referendaria;
- pronunciarsi sull'ammissibilità dei quesiti presentati.

Art. 7

Iniziativa del Consiglio Comunale

L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

La proposta di cui al precedente comma è corredata del preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum predisposto dal Segretario comunale e dal Ragioniere capo con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione.

La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito o dei quesiti da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

Art. 8

Iniziativa dei cittadini

I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno il 2% degli iscritti nelle liste elettorali, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito, o dei quesiti, che dovrà, essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.

Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e/o quesiti, l'illustrazione delle finalità, della consultazione.

Sull'ammissibilità dei quesiti e sulla conseguente indizione del referendum consultivo, decide la Commissione dei Garanti entro 30 giorni dalla loro presentazione. Ogni referendum indetto non può riguardare più di tre quesiti. La Commissione dei Garanti, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

La decisione della Commissione dei Garanti è notificata al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro trenta giorni da quello di presentazione della richiesta.

Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data di presentazione della richiesta di referendum.

Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio la dicitura "Comune di Civate al Piano - Richiesta di referendum consultivo", e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.

Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore.

Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.

La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro quarantacinque giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro cinque giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Quindi verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo previsto dal precedente quinto comma. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità, della documentazione, il Segretario dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.

Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al terzo comma del precedente articolo, iscrive l'argomento all'o.d.g. della prima seduta del Consiglio comunale, presentando la documentazione ricevuta dal segretario comunale e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.

Il Consiglio comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti e l'incarico al Sindaco di indire il referendum nella prima sessione utile prevista dall'art. 4 del presente regolamento.

Titolo III

Le procedure preliminari alla votazione

Art. 9

Norme generali

Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari al 50% più 1 di quelli iscritti nelle liste elettorali generali.

La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del t.u. 20 marzo 1967 n° 223 e successive modificazioni.

Le operazioni relative al referendum comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.

Il Segretario Comunale verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto della legge, dello statuto e del presente regolamento.

La Commissione dei Garanti può intervenire in ogni fase del procedimento, al fine di verificare la regolarità dello stesso.

Art. 10

Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale di cui agli artt. 7 e 8 del presente regolamento.

2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 40 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità, di cui al precedente art. 3. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei garanti, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, all'ufficio del Segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.

3. Entro il trentesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati:

- il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- il giorno e l'orario della votazione;
- le modalità della votazione;
- l'avvertenza che il luogo della votazione nel certificato elettorale;
- il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, ciò viene chiaramente precisato nel manifesto e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 25° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.

6 . Una copia del manifesto é riservata al pubblico ed esposta nella sala ove ha esposte nella parte luogo la votazione.

Art. 11

Chiusura delle operazioni referendarie

I. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Commissione dei capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il Sindaco da avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante manifesti.

Titolo IV

Organizzazione e procedure di votazione e di scrutinio

Art. 12

Organizzazione

L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

La segreteria comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie e dà agli uffici comunali le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

Art. 13

I certificati elettorali

I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il ventesimo giorno dalla predetta pubblicazione.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dal decimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.

Art. 14

L'ufficio di sezione

Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.

Fra il quindicesimo ed il decimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n.95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.

Non appena indetto il Referendum il Sindaco richiede al Presidente del Tribunale la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21 marzo 1990, n. 53.

Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario pari a quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.

L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

Art. 15

Organizzazione ed orario delle operazioni

La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 761.

L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 18 del giorno precedente a quello della votazione. Dalle ore 17 alle ore 17,30 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.

Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 8, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7 del giorno prescelto per la votazione.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.

Le votazioni si concludono alle ore 22. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.

Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

Art. 16

Determinazione dei risultati dei referendum

Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, integrato dai due scrutatori della seconda.

L'Ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria.

a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità, della consultazione di cui al primo comma dell'art. 9;

al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;

alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum;

Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al

Segretario comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

Il Segretario comunale, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. Il Segretario, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.

Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e del Segretario Comunale, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal regolamento;

ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai capi gruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum;

al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione dei referendum.

Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.

Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della Commissione per i referendum viene pubblicata dal Segretario comunale all'albo pretorio del Comune per 15 giorni.

Titolo V

La propaganda per i referendum

Art. 17

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal venticinquesimo giorno antecedente a quello della votazione
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune:
 - a) riservando alla stessa, per il periodo di cui al primo comma, almeno un terzo della superficie degli spazi per il servizio delle affissioni ordinarie effettuato dal Comune o dal concessionario;
 - b) riservando alla stessa, per il periodo di cui al primo comma, almeno due terzi della superficie degli spazi speciali destinati alle informazioni dal Comune";
 - c) predisponendo altri spazi che vengono appositamente allestiti per assicurare complessivamente le dotazioni di cui al successivo comma terzo, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.
3. In ciascuna zona del centro abitato del Comune e, assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
 - a) a ciascun gruppo conciliare già, costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di cui ai precedenti artt. 13, secondo comma e 14, quattordicesimo comma, una superficie di cm 70 x 100;
 - b) ai gruppi consiliari, come sopra costituiti, che comprendono almeno un terzo dei Consiglieri in carica, una ulteriore superficie di cm 70 x 100;
 - c) a ciascun Comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm 70 x 100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non superiori a tre;
 - d) all'organismo di coordinamento delle associazioni ed organizzazioni di partecipazione popolare previsto dallo statuto, sempre che non partecipi al Comitato di cui alla precedente lettera c), una superficie di cm 70 x 100.
5. Lo spazio per la propaganda e' limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. c) dello stesso comma.
6. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.
7. Entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capigruppo consiliari, al Comitato dei promotori ed all'organismo di partecipazione popolare di cui al comma quarto, l'elenco delle località ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
8. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi possono

essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.

9. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta od in concessione.

Art. 18

Altre forma di propaganda - Divieti - Limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà, dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Titolo VI

Attuazione del risultato del referendum

Art. 19

Provvedimenti del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in adunanza da tenersi entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.
2. Quando il referendum e, stato indetto per iniziativa del Consiglio comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.
3. Quando il referendum e' stato indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione, determinando le modalità per l'attuazione del risultato del referendum.
- 4 . Le proposte e gli intendimenti espressi. attraverso la consultazione referendaria che ha dai cittadini ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

Art. 20

Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio comunale alla cittadinanza mediante manifesti. vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti.
2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

Titolo VII

Disposizioni finali

Art. 21

Disciplina del procedimento referendario

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum consultivi sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 22

Scheda per il referendum

1. Le caratteristiche della scheda sono decise dal Consiglio Comunale contestualmente all'indizione del referendum.

Art. 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi da parte dell'Organo regionale di controllo, in conformità all'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 24

1. Il quesito referendario non approvato, sia per il mancato raggiungimento del quorum e sia per l'esito della votazione, non potrà essere ripresentato prima di 5 anni.